

STATUTO

A.T.S.S. COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LEGNANO MI VIA PER
CASTELLANZA 33

Numero REA: MI - 1987683

Codice fiscale: 92037890156

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-04-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al repertorio n. 2.5371.930

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita la Cooperativa denominata

"A.T.S.S. Cooperativa Sociale"

La Cooperativa ha sede nel Comune di Legnano.

Alla presente cooperativa si applicano:

- Le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;
- Le disposizioni sulle onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997n. 460;
- In quanto compatibili con le suddette leggi speciali, di cui al d. lgs. 24 marzo 2006, n. 155, le norme del codice civile relative alle società cooperative,;
- Per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2519 codice civile, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Le disposizioni in tema di Impresa Sociale di cui al D. Lgs. 112/2017 e di Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017.

Art. 2 Durata

La Cooperativa ha durata sino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 Scopo mutualistico

La cooperativa su propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi né di lucro, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio-educativi, di cui all'art.1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381; il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale, nel settore dell'istruzione e formazione professionale e del lavoro, per assicurare e garantire un miglioramento delle condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per assicurare e garantire un miglioramento delle condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di difficoltà, bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, non necessariamente in via prevalente, e comunque in una qualsiasi delle forme consentite dalla legge, il tutto con lo scopo di procurare servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto; conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. Att c.c)

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità , la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali operando sul territorio mediante il coinvolgimento delle risorse vive e della comunità, e in special modo volontari e fruitori dei servizi di particolare rilevanza sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura, anche da enti pubblici - locali, nazionali ed europei - offrendo la propria assistenza e consulenza in tutti i settori in cui si svolge ed esplica la sua attività.

Nello svolgimento della propria attività, la Cooperativa:

- si avvale delle prestazioni lavorative dei soci (a tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze operative, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro subordinato, autonomo o qualsiasi altra forma, non occasionale);
- può avvalersi degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
- Svolge la propria attività anche in favore di terzi beneficiari dei servizi.

A tal riguardo la Cooperativa si propone di far conseguire, a chiunque ne abbia bisogno, servizi di particolare rilevanza sociale a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, soddisfacendo e tutelando gli interessi dei soggetti fruitori o beneficiari dei servizi; ai fini di cui sopra, i servizi possono essere forniti a tutti i soggetti che ne abbiano l'esigenza, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire, ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi di particolare rilevanza sociale, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Art. 4 Oggetto

La Cooperativa ha per oggetto l'organizzazione e gestione di servizi socio-educativi di particolare rilevanza sociale nel settore della formazione professionale e del lavoro, e in particolare potrà:

1. Svolgere attività di formazione professionale, qualificazione, specializzazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale, con particolare riferimento all'organizzazione e alla gestione di:
 - Corsi di formazione professionale in relazione all'obbligo formativo (DDIF) ;
 - Corsi di formazione superiore, comprendenti anche la formazione post obbligo formativo;
 - Corsi di formazione continua;
 - Corsi di formazione permanente, intesa come promozione e miglioramento della formazione professionale, dell'istruzione e dell'orientamento nell'arco di tutta la vita, al fine di agevolare e migliorare l'ingresso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità e promuovere la mobilità professionale;
 - Il tutto nei limiti e secondo le direttive di legge, con particolare riferimento alla normativa nazionale e regionale in tema di accreditamento delle strutture formative;
2. Promuovere studi e ricerche nel campo della formazione, del lavoro, delle tecnologie informatiche, delle metodologie didattiche multimediali;
3. Promuovere e realizzare attività di formazione a distanza;
4. Svolgere attività di orientamento, inteso come realizzazione di interventi di carattere

formativo ed informativo finalizzati a supportare la definizione dei percorsi personali di formazione e lavoro ed il sostegno all'inserimento lavorativo;

5. Promuovere e realizzare pubblicazioni e stampati sul tema della formazione e raccolte di documenti e materiale didattico

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere, oltre a quelle costituenti l'oggetto sociale, solo ed esclusivamente attività accessorie, connesse o affini a quelle sopra elencate, e strumentali alla realizzazione dell'oggetto sociale; così come potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria (in modo non prevalente non nei confronti del pubblico ed esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale dovranno, se nel caso, essere svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni protette e/o riservate, per il cui esercizio sia richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali o elenchi, ed in tal caso potranno essere esercitate esclusivamente dai soci muniti di apposita abilitazione o iscrizione.

La cooperativa potrà altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in imprese aventi oggetto analogo o comunque accessorio all'attività sociale nelle sole ipotesi in cui l'acquisizione sia strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale escluso in ogni caso il fine di collocamento presso terzi ed il potere di agire nei confronti del pubblico, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate o iscritte in albi.

La Cooperativa, può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto dei limiti fissati dalle normative e dai regolamenti tempo per tempo vigenti.

La cooperativa potranno ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura, anche da enti pubblici, locali, nazionali ed europei, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui si svolge la propria attività.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 Numero e requisiti dei soci.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; ricorrendo le condizioni, si applica il secondo comma dell'art. 2522 c.c.

Se durante la vita della Cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e delle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ferma restando la responsabilità limitata per le obbligazioni sociali (art.2518 c.c.).

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci prestatori: persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume

di lavoro disponibile.

Possono inoltre essere soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, persone che svolgano attività tecnica o amministrativa.

Possono inoltre essere soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgono un'attività tecnica o amministrativa.

b) Soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per i fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione di domicilio da parte dei soci ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a cooperative che, secondo l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria viene fissata dal Consiglio d'Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio d'Amministrazione della cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio d'Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Il numero dei soci appartenenti alla categoria speciale non può essere in ogni caso superiore ad un terzo del numero complessivo dei soci cooperatori.

Trascorso il termine stabilito dal Consiglio d'Amministrazione alla data dell'accettazione della domanda, il socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Art. 6 Domanda di ammissione

Possono essere soci tutti coloro che hanno i requisiti tecnico professionali idonei a prestare la propria attività lavorativa a favore della cooperativa, secondo quanto indicato dal precedente articolo 5.

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio d'Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) il numero delle quote che intende sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di

attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la dichiarazione di conoscere e condividere i criteri ideali della cooperativa.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a libro soci a cura degli amministratori.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

Il Consiglio d'Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prossima convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 7 Obblighi dei soci

Il socio deve versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio d'Amministrazione:

- la quota di capitale sociale sottoscritta;
- la tassa di ammissione, annualmente determinata dall'Organo Amministrativo a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Art. 8 Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere soggette a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, relativamente all'aspirante acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio, in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 9 Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se sussistono i presupposti per il recesso, gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione davanti al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia il Consiglio d'Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro soci.

Art. 10 Esclusione

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'art. 2531 c.c., può aver luogo per:

- gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- nei casi previsti all'art. 2286 c.c.
- nei casi previsti all'art. 2288 c.c.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari hanno il diritto di ottenere il rimborso delle quote, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, su richiesta e previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6.

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347

Art. 12 Liquidazione e rimborso della quota

I soci receduti od esclusi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate mediante apposita destinazione degli utili annuali, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo comma, del codice civile.

Art. 13 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione, morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATIMONIO E MUTUALITA'

Art. 14 Patrimonio Sociale.

Il Patrimonio della Cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci cooperatori;

- dalla riserva legale;
- dall'eventuale sovrapprezzo;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista dalla legge.

Art. 15 Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 16 Capitale sociale

Il Capitale Sociale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili .

Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI

Art. 17 Assemblee

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal vigente statuto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata almeno 10 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea può essere convocata anche non nella sede sociale, purchè in Italia.

Art. 18 Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della cooperativa o la sostanziale modifica della natura o dell'oggetto l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Art. 19 Votazioni

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente

anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 20 Voto

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta soltanto da un altro socio avente diritto di voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 21 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente dell'organo amministrativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 22 Amministrazione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri variabile da tre a cinque.

Per organo amministrativo s'intende il Consiglio d'Amministrazione.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

La maggioranza dei componenti del Consiglio d'Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Art. 23 Consiglio d'Amministrazione.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio d'Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Il Presidente convoca il consiglio d'Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, si richiede la presenza della maggioranza effettiva dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, la proposta s'intende respinta.

Art. 24 Integrazioni del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio d'Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla loro sostituzione.

Art. 25 Compiti degli amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli amministratori possono delegare le proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni, gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio Sindacale, se esistente, sull'andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche effettuate dalla cooperativa e dalla sue eventuali controllate.

Art. 26 Compensi agli Amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti ai membri del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 27 Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al solo presidente del consiglio d'amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della cooperativa spetta altresì ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Art. 28 Organo di Controllo

La società può nominare ex articolo 2477 primo comma codice civile un organo di controllo o un revisore, scelti e funzionanti ai sensi di legge.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente.

Nei casi consentiti dalla legge, all'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale, salvo che con decisione dei soci venga nominato un revisore legale attribuendo ad esso tale funzione.

Ove nominato, l'organo di controllo si compone, a seconda delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, di un solo membro effettivo ovvero di tre membri effettivi e di due supplenti, i quali dureranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

All'organo di controllo si applicano in ogni caso le disposizioni sul collegio sindacale previste per la società per azioni.

TITOLO VI

BILANCIO E RISTORNI

Art. 29 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va da 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del progetto del bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste

dall'art. 7 legge 59/1992;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 30 Ristorni

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La cooperativa in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta
- aumento delle quote detenute da ciascun socio

La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art.31 Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 5/03, nominati con le modalità di cui in appresso, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al precedente comma è estesa a tutte le categorie di soci.

Gli arbitri sono in numero di tre; sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Camera di Commercio di Milano entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente; in difetto sono nominati dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 36 D. Lgs. N. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre di una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi devono in ogni caso fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese dell'arbitrato sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di

esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32 Nomina dei liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 33 Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto:

- a a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 34 Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio d'Amministrazione può elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 35 Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge sulle cooperative sociali.

Firmato: SALA MARINELLA ANDREINA=
GLORIA GRECO NOTAIO=